



COMUNE DI TORRENOVA

(Citta' Metropolitana di Messina)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROPOSTA PROGETTUALE DEMOCRAZIA PARTECIPATA DI CUI ALLA L.R. N. 5/2014- ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO NUOVA TORRENOVA A.P.S.	N. DEL	30 22/02/2024
--	---------------	--------------------------

L'anno **duemilaventiquattro** , addì **ventidue** , del mese di **febbraio** , dalle ore **16:10** alle ore **16:40**, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
Castrovinci Salvatore - Sindaco		X
Corpina Massimiliano - Vice Sindaco	X	
Sgrò Gabriella - Assessore	X	
Radice Biagio Daniele - Assessore	X	
Civello Salvatore - Assessore		X
	PRESENTI 3	ASSENTI 2

Assume la presidenza il Vice Sindaco Dott. **Massimiliano Corpina**.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa **Maria Natoli Scialli**.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sulla proposta allegata.

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 39 del 22/02/2024 con oggetto “Proposta progettuale democrazia partecipata di cui alla l.r. n. 5/2014- anno 2024 - Erogazione contributo Associazione Pro Loco Nuova Torrenova A.P.S.” allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
- **Richiamato** l’art.176 della L.R. n.16/1963 avente ad oggetto: Astensione dalle deliberazioni e dalla partecipazione a servizi, appalti.
- **Dato atto** che nessun amministratore con riferimento al presente provvedimento dichiara di trovarsi nella situazione prevista dal sopra citato articolo.
- **Visti** i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ove dovuta , espressi ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, come in ultimo modificato dall’art. 12 della Legge Regionale 23.12.2000, n. 30;
- **Vista** l’attestazione di copertura finanziaria, dovuta in caso il provvedimento comporti spesa ai sensi dell’art. 55 della L. 08.06.1990, n. 142, come recepito dall’art. 1, comma 1, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48;
- **Condivise** le motivazioni poste alla base della proposta, i relativi contenuti anche per quanto attiene la parte dispositiva ed il fine che si intende perseguire;
- **Ritenuto** di dover procedere all’ approvazione della medesima;
- Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

- **Di approvare** la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 39 del 22/02/2024, con oggetto “Proposta progettuale democrazia partecipata di cui alla l.r. n. 5/2014- anno 2024 - Erogazione contributo Associazione Pro Loco Nuova Torrenova A.P.S.” allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni che la parte dispositiva.
- **Di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Comune di Torrenova

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Giunta Comunale N.39 DEL 22/02/2024

OGGETTO:

Proposta progettuale democrazia partecipata di cui alla l.r. n. 5/2014- anno 2024 - Erogazione contributo Associazione Pro Loco Nuova Torrenova A.P.S.

Visto l'articolo 6 della L.R. n. 5 del 28.01.2014, il quale prevede espressamente che:” ai Comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2% delle somme loro trasferite con forme di “Democrazia partecipata”, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità.....”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 18/06/2019, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'attuazione del bilancio partecipativo, che costituisce uno strumento per attuare la partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica della città e che la sua adozione si pone in linea con i principi della partecipazione democratica;

Atteso che:

-questa Amministrazione Comunale, per il raggiungimento delle suddette finalità, ha pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente ed all'albo pretorio on line dal 08/01/2024, apposito avviso a firma del Sindaco, con il quale si manifestava la volontà di destinare l'importo di € 16.600,00 per le aree tematiche previste dall'art. 2 del succitato Regolamento;

-con il predetto avviso, si invitavano i soggetti come previsti dall'art. 3 del citato regolamento, a presentare entro il termine perentorio del giorno 22 gennaio 2024, osservazioni, proposte e progetti sulle aree tematiche di cui all'articolo 2 del regolamento;

nei termini previsti, sono pervenute n. 3 (tre) istanze in atti protocollo n. 622 del 11/01/2024, n. 1043 del 22/01/2023, n. 1280 del 24/01/2024 (pec del 22/01/2024);

-con nota del Sindaco protocollo n. 1401 del 26/01/2024, le proposte progettuali pervenute sono state trasmesse ai Responsabili di Settore ai fini della valutazione della fattibilità tecnica ed economica.

Che con nota protocollo n. 1553 del 30/01/2024 il Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona, ha espresso valutazione di fattibilità dei progetti nell'ambito della “Democrazia Partecipata” anno 2024, ritenendo ammissibile la proposta in atti protocollo 622 del 11/01/2024 presentate dall'Associazione Pro Loco Nuova Torrenova A.P.S. e non ammissibile la proposta protocollo n. 1043 del 22/01/2024.

Che con nota protocollo n. 1682 del 31/01/2024 il Responsabile del Settore della Polizia Locale Servizi alla Persona, ha espresso valutazione di fattibilità dei progetti nell'ambito della “Democrazia Partecipata” anno 2024, ritenendo inammissibile la proposta in atti protocollo 1280 del 24/01/2024.

Dato atto che l'art. 2 del vigente Statuto Comunale promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, ispira la propria azione a principi, fra i quali, il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

-valorizza le autonome forme associative, di volontariato, di cooperazione sindacale, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport,

dell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.

Riconosce il ruolo attivo e propositivo della cooperazione anche per lo sviluppo delle attività imprenditoriali ed inoltre l'azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport;

Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni ed associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola e associata, con particolare riferimento a bambini, donne, anziani e disabili;

Che anche ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, approvato, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 10/91, dal C.C. con deliberazione n.14/92, il Comune al fine di promuovere e favorire l'integrazione e la partecipazione sociale di tutti i cittadini, intende favorire e promuovere la realizzazione di attività socio-culturali-turistiche e sportive nell'anno 2022;

Considerato che:

-Conformemente a quanto affermato da autorevole giurisprudenza, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuridico, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione (Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – Parere n. 1076/2010);

-Tali fattispecie, come già ricordato, sono rappresentate da quelle contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica che, in adesione al principio di sussidiarietà orizzontale, mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. In altre parole occorre che le risorse impiegate in tali attività “rimangano” sul territorio soddisfacendo interessi della collettività o di particolari categorie di cittadini. In tal senso anche attività ludiche, sportive, ricreative, che abbiano come finalità lo sviluppo della persona umana e del suo benessere, sono certamente ricomprese nelle finalità istituzionali che un ente locale, anche mediante l'intermediazione di soggetti terzi, deve conseguire. In tal modo non ha rilievo l'ordinarietà o la straordinarietà del contributo ma la finalità che lo stesso tende a realizzare. Quando la finalità rientra tra gli scopi istituzionali dell'ente con cui si mira a promuovere il benessere della collettività il contributo sarà legittimo e l'eventuale ritorno d'immagine in capo al comune nell'ambito della sfera sociale sarà un effetto indiretto che non pregiudicherà in alcun modo la realizzazione degli scopi cui il contributo è finalizzato” (Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria – Deliberazione n. 28/2011);

-Devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività. Questa lettura appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche (Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte – Deliberazione n. 32/2011);

-Inoltre, l'eventuale concessione di un patrocinio da parte dell'Ente deve riguardare finalità sociali o comunque istituzionali dell'Ente che rappresentino, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività (Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia – Parere n. 54/2013);

-In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a

tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia). In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di comuni e province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione (Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – Parere n. 160/2011 – Parere n. 248/2014);

Ritenuto pertanto di erogare un contributo economico di € 16.600,00 all'Associazione Pro Loco Nuova Torrenova A.P.S., con sede in Torrenova via B. Caputo snc, partita IVA 95016480832, per la realizzazione della proposta progettuale in atti protocollo 622 del 11/01/2024;

Visto il Decreto 22 dicembre 2023, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30-12-2023, con il quale il Ministro dell'Interno ha disposto il differimento al 15 marzo 2024 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

Che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL e' autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino al termine di cui sopra.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trattasi di spese tassativamente regolate dalla legge (L.R. n. 5/2014) e *non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi*;

Rilevato che il Responsabile del Settore procedente non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto l'Ordinamento Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, approvato, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 10/91, dal C.C. con deliberazione n.14/92

Visto l'Ordinamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

PROPONE ALLA GIUNTA

Per quanto in premessa specificato, che qui si intende integralmente riportata per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di erogare all'Associazione Pro Loco Nuova Torrenova un contributo economico di € 16.600,00, per la realizzazione, nell'ambito della "Democrazia partecipata" di cui alla L.R. n. 5/2014 della proposta progettuale in atti protocollo n. 622 del 11/01/2024, presentata dall'Associazione Pro Loco Nuova Torrenova A.P.S., realizzazione di:

- "Iniziativa socio culturali – ricreative da realizzare nell'estate torrenovese 2024, da inserire nel programma concordemente con l'Amministrazione Comunale aggregative. Promozione e divulgazione delle suddette manifestazioni, nonché delle attività dell'Amministrazione Comunale";
- "Iniziativa per la promozione e pubblicità delle iniziative inserite nel programma delle manifestazioni, nonché per la promozione turistica e lo sviluppo socio economico del territorio comunale" mediante l'inserzione nei siti giornalistici/testate giornalistiche locali maggiormente visitate per la promozione turistica e lo sviluppo del territorio" riconducibile all'area tematica del regolamento "Attività socio – culturali, turistiche e sportive"

Di dare atto che per il contributo economico di € 16.600,00 si farà fronte con fondi di "Democrazia partecipata" di cui alla L.R. n. 5/2014.

Di procedere con il presente atto alla prenotazione dell'impegno spesa complessivo di € 16.600,00 con imputazione al capitolo 101803061 del bilancio comunale.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trattasi di spese tassativamente regolate dalla legge (L.R. n. 5/2014) e *non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi*.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D Lgs n. 267/2000, è stato accertato che i pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Di dare atto che trattasi di spesa per servizi previsti espressamente per legge ai sensi dell'art.188, comma 1 quater, del TUEL.

Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona ed al Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ognuno per quanto di propria competenza, di adottare gli adempimenti ed atti necessari per la liquidazione del contributo de quo, così come previsto dalle vigenti disposizioni che regolano la materia e nel rispetto di quanto espressamente previsto dal vigente Regolamento Comunale per l'Emanazione di atti patrimoniali favorevoli per destinatari di cui all'art 13 della L.R. 30 Aprile 1991 n. 10 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 14/92.

Di dare atto che si procederà alla liquidazione del contributo con successivo provvedimento, previa presentazione da parte del Presidente dell'Associazione, di apposita rendicontazione conclusiva sull'attività svolta, sugli obiettivi conseguiti e le somme utilizzate.

Di dichiarare il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R. n. 44/91, immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il Proponente
Assessore Avv. Biagio Daniele Radice
Firmato digitalmente



Comune di Torrenova

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 39 DEL 22/02/2024

CON OGGETTO

**Proposta progettuale democrazia partecipata di cui alla l.r. n. 5/2014- anno 2024 -
Erogazione contributo Associazione Pro Loco Nuova Torrenova A.P.S.**

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziario

**ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera I, della L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12
della L.R. 30/2000**

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità contabile dell'atto.

ai sensi dell'art. 55 della legge 142/90, così come recepito dalla L.R. 48/91,

ATTESTA

Che l'approvazione del presente provvedimento

comporta

non comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Intervento	Impegno	Anno	Importo €
01111	102	2024	0,00

Il Responsabile dell'Area

**firmato digitalmente
Olivo dott. Matteo**



Comune di Torrenova

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 39 DEL 22/02/2024

CON OGGETTO

**Proposta progettuale democrazia partecipata di cui alla l.r. n. 5/2014- anno 2024 -
Erogazione contributo Associazione Pro Loco Nuova Torrenova A.P.S.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera I, della L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000

ESPRIME

parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica dell'atto attestando la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183 del TUEL n.267/00.

Si attesta altresì che trattasi di spesa per servizi espressamente previsti per legge ai sensi dell'art. 188, comma 1 quater, del TUEL

IL Responsabile del Settore

**firmato digitalmente
Palazzolo Franco**

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Massimiliano Corpina

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Avv. Gabriella Sgrò

II SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Natoli Scialli

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Comunale sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi a far data dal 23.02.2024, Reg n.

Dalla Residenza Comunale, li 22.02.2024

L'addetto alla pubblicazione

<input checked="" type="checkbox"/>	Arcofora Rosa Maria
<input type="checkbox"/>	Cafarelli Maria Teresa

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Maria Natoli Scialli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal al

Dalla Residenza Comunale, li

Il Responsabile dell'Albo Pretorio On-Line
Palazzolo Franco

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Natoli Scialli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, certifica:

	Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art.12 della L.R. 03/12/1991, n. 44.
X	Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell' art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Natoli Scialli